



PARTE SPECIALE “G”

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO APPLICABILI
ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE**

INDICE

G.1 PREMESSA.....	3
G.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, COMMA 1, LETT. S-BIS DEL DECRETO).....	3
G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO).....	5
G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)	6
G.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)	7
G.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)	8
G.7 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9

G.1 PREMESSA

La presente costituisce parte integrante del Modello di cui For.Te. si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. n. 231/01 (di seguito in breve anche “Decreto”).

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all’osservanza dei principi generali di comportamento di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e / o procedura che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

G.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER, COMMA 1, LETT. S-BIS DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività del Fondo, in relazione al reato di corruzione tra privati, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una sua commissione possa essere stimata non significativa in forza dell’ambito di attività del Fondo e, pertanto, per esso trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto del Fondo è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé il suddetto reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti che non siano improntati all’onestà e al rispetto dell’etica professionale;
- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti (apicali o sottoposti) di società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per il Fondo;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni del Fondo, ecc.) in favore di esponenti di società private che possano indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Fondo;
- offrire o accettare pagamenti non dovuti, così come regali, forme di intrattenimento o altri *benefit* indebiti;
- riconoscere compensi o altri vantaggi di qualsivoglia natura in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione o che non siano adeguatamente proporzionati all’attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato, del tipo di incarico da svolgere ed delle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o riconoscere altre utilità in favore di propri fornitori, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi o che possano indurre ad assicurare un vantaggio indebito per il Fondo;

- effettuare prestazioni in favore di terzi, non direttamente correlate e corrispondenti a quanto contrattualmente pattuito con tali soggetti;
- derogare ai principi ed alle procedure operative adottate dal Fondo nella stipulazione di contratti con terze parti;
- prevedere e / o porre in essere deroghe alle condizioni contrattuali economiche e giuridiche standard che non trovino adeguato riscontro nelle condizioni normali di mercato;
- effettuare pagamenti: i) in mancanza di una preventiva verifica della corretta esecuzione della fornitura e della sua corrispondenza, qualitativa e quantitativa, a quanto concordato e risultante dal contratto (benestare al pagamento delle fatture); ii) al di fuori delle scadenze previste dal contratto e/o in mancanza di presentazione della fattura del fornitore; iii) su conti di un Paese diverso da quello in cui il fornitore abbia residenza/sede, che non deve essere un Paese a regime fiscale privilegiato, a meno che in tale Paese lo stesso fornitore abbia la propria sede/residenza e nello stesso debba svolgersi l'attività; iv) su conti cifrati o numerati, in denaro contante o in titoli al portatore o attraverso intermediari non abilitati; v) a persona fisica o giuridica diversa dal fornitore cui è stato affidato il contratto; vi) anticipati, a meno che non sia espressamente definito dal contratto (l'anticipo, in ogni caso, deve essere parte del compenso complessivo previsto);
- offrire pagamenti non dovuti.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- attenersi alle modalità ed ai limiti previsti dal Codice Etico per l'offerta o l'accettazione di doni, forme di intrattenimento o altre utilità;
- comunicare, ai soggetti e nelle modalità previste dal Codice Etico, le informazioni relative a doni, inviti o offerte di altre forme di benefit che siano tali da ingenerare il sospetto di un'influenza indebita nelle decisioni del Fondo;
- effettuare un'attività di *due diligence* sulle controparti terze (fornitori, consulenti, ecc.), finalizzata alla qualifica delle stesse, atta ad accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità ed onorabilità delle stesse, nonché delle competenze tecniche e professionali;
- effettuare una selezione di tipo competitivo delle controparti contrattuali (lavoratori dipendenti, fornitori, consulenti, ecc.), ispirata ai principi di competenza, economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, nel rispetto delle Linee Guida fissate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- tracciare ed approvare, da parte dei soggetti competenti, i casi di acquisti urgenti e di affidamento diretto (effettuati, quindi, senza una selezione di tipo competitivo);
- identificare chiaramente i soggetti responsabili della gestione dei rapporti con le istituzioni e operatori finanziari e bancari;
- trasmettere tutte le informazioni ed i dati ad istituzioni ed operatori finanziari e bancari con completezza, accuratezza e veridicità;
- indicare, nelle operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, una causale espressa nonché documentare e registrare tali operazioni in

- conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, così da garantire che il processo decisionale sia verificabile;
- eseguire operazioni di pagamento solo a fronte di un'autorizzazione formale dei soggetti del Fondo dotati dei necessari poteri;
 - verificare la regolarità dei pagamenti, ovvero che siano adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e del tipo di incarico da svolgere;
 - monitorare le transazioni finanziarie effettuate con la finalità di: i) accertare la corrispondenza tra gli incassi / pagamenti e la documentazione di supporto; ii) verificare che siano effettuate, nel rispetto delle normative applicabili, nei confronti di controparti effettivamente esistenti e per beni/prestazioni effettivamente ricevuti;
 - approvare, nel rispetto delle deleghe in essere, le strategie di gestione dei contenziosi e le eventuali proposte transattive;
 - verificare, prima della liquidazione del compenso dei legali esterni, l'effettività della prestazione ricevuta e delle spese addebitate, attraverso la rendicontazione analitica delle attività svolte in maniera tale da poter valutare la conformità dell'onorario alla prestazione resa;
 - attenersi, nella gestione delle aree a rischio reato / processi operativi del Fondo, anche ai principi di controllo descritti nelle altre Parti Speciali del Modello.

G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività del Fondo, in relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività del Fondo e, pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto del Fondo è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quater del Decreto;
- porre in essere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure interne ed i principi di controllo in esse previsti.

In particolare, è fatto divieto di:

- promuovere, costituire, organizzare, dirigere, partecipare ovvero finanziare in alcuna forma le associazioni sovversive di cui all'art. 270 c.p., nonché le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis c.p.;

- effettuare donazioni o altre forme di erogazione di fondi, anche indirette, nei confronti di simili associazioni;
- fornire strumenti di comunicazione di qualsivoglia tipo a persone che partecipino alle associazioni suddette.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- garantire il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, integrità e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner ed, in genere, con tutte le controparti contrattuali terze;
- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di accertare l'attendibilità commerciale / professionale dei fornitori e delle controparti terze in genere.

Con la finalità di attuare i comportamenti sopra descritti:

- è svolta un'attività di *due diligence* sulle controparti terze (fornitori, consulenti, ecc.) atta ad accettare la sussistenza dei requisiti di affidabilità ed onorabilità delle stesse;
- sono svolte delle verifiche (verifica della sede legale della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, ecc.) con riferimento alla gestione dei flussi finanziari del Fondo;
- vige il divieto di intrattenere rapporti con controparti terze che siano presenti all'interno delle *blacklist* stilate dalle organizzazioni sovranazionali, che contengono i nominativi delle persone fisiche e / o giuridiche collegate con organizzazioni terroristiche, ovvero che operino in Paesi a rischio terrorismo.

G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività del Fondo, in relazione ai reati in violazione del diritto d'autore, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività del Fondo e, pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto del Fondo è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies del Decreto;
- porre in essere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo o che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies del Decreto;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure interne ed i principi di controllo in esse previsti.

Inoltre, a tutti coloro che operano per conto del Fondo è fatto divieto di:

- utilizzare e sfruttare materiale audio, video o fotografico su cui il Fondo non possa acquisire titolo di proprietà o licenza d'uso, ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'utilizzo di software contraffatti;

- utilizzare disegni o contenuti dell'ingegno coperti da diritto d'autore;
- installare e utilizzare software e programmi non approvati dal Fondo e non correlati con l'attività professionale espletata da parte di tutti i Destinatari e degli utilizzatori;
- installare ed utilizzare sui sistemi informativi del Fondo software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti, all'interno della rete internet, ogni tipologia di files senza alcuna possibilità di controllo da parte del Fondo;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi, utilities, archivi o database soggetti a tutela del diritto d'autore, se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma elaborati, formulari, contenuti dei piani/progetti formativi trasmessi al Fondo dai soggetti Presentatori;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni / licenze;
- copiare CD, e più in generale supporti di memorizzazione, sottoposti a licenze d'uso.

È altresì fatto obbligo ai Destinatari di adempiere a tutte le formalità ed ai pagamenti previsti per l'eventuale utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore prima dell'effettivo utilizzo e sfruttamento.

G.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività del Fondo, in relazione ai reati ambientali, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabili, la probabilità di una loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività del Fondo e, pertanto, per essi trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto del Fondo è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del Decreto;
- porre in essere condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo o che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies del Decreto;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure interne ed i principi di controllo in esse previsti.

Inoltre, a tutti coloro che operano per conto del Fondo è fatto divieto di:

- instaurare rapporti con terze parti che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o non dispongano di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività ad esse demandate, in nome o per conto del Fondo, con particolare riferimento alla raccolta, trasporto o smaltimento di rifiuti ed alla manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono;
- stipulare o mantenere rapporti contrattuali con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare possano incorrere nella violazione delle norme ambientali.

Inoltre, vige l'obbligo di:

- programmare le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente;
- effettuare un'analisi degli aspetti e degli impatti ambientali connessi alle attività svolte dal Fondo, al fine di rilevare le potenziali criticità ambientali e le conseguenti misure di prevenzione, protezione e mitigazione necessarie;
- monitorare costantemente il rispetto della normativa ambientale, anche con riferimento ai fornitori incaricati per lo svolgimento di lavori o servizi aventi potenziale rilevanza in merito alle tematiche ambientali;
- attuare una adeguata informazione al personale sulle tematiche ambientali.

G.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN RELAZIONE AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL DECRETO)

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce della specifica operatività del Fondo, in relazione al reato di cui all'art. 25 duodecies, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si è ritenuto che, sebbene astrattamente applicabile, la probabilità di una sua commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività del Fondo e, pertanto, per esso trovano applicazione i principi generali di comportamento di seguito descritti.

A tutti coloro che operano per conto del Fondo è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art.25 duodecies del Decreto;
- considerare prevalente qualsiasi condizione economica rispetto alla tutela dei lavoratori ed alle normative vigenti in materia;
- omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vige l'obbligo di:

- rispettare le procedure interne in materia di selezione ed assunzione del personale;
- rendere tracciabile in ogni sua fase il processo di selezione dei profili ricercati e di assunzione del personale;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico adottati dal Fondo;
- archiviare la documentazione relativa al personale;
- rispettare le procedure interne in materia di qualificazione e monitoraggio dei fornitori utilizzati;

- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui il Fondo collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, richiedendo espressamente l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico adottati dal Fondo.

G.7 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento, al fine di assicurarne l'idoneità e l'efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale. In tale contesto, devono intendersi qui integralmente richiamati i compiti attribuiti all'Organismo già dettagliati nella Parte Generale del Modello.